



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Repertorio n. *64/w* del 18 giugno 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 18 giugno 2020

VISTA la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 4 ottobre 2019 n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018;

VISTO l'articolo 14, della predetta legge, ed in particolare il comma 2, che dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la nota DAGL n. 0002906 del 5 marzo 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0004309 dell'11 marzo 2020 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con richiesta, in ragione dell'emergenza COVID-19, di far pervenire osservazioni o eventuale assenso tecnico entro il 24 marzo 2020;

AB





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. DAR 0006481 del 21 aprile 2020 con la quale è stato sollecitato l'invio delle osservazioni da parte delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot.n. 8358 del 24 aprile 2020 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte di modifiche allo schema di decreto legislativo di cui trattasi, diramato ai soggetti interessati il 4 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0007182;

VISTA la nota prot.n. 4299 del 15 maggio 2020 con la quale il Coordinatore della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha comunicato il parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, trasmesse il 24 aprile 2020 con nota prot.n. 8358, espresso dalla Commissione ambiente ed energia nella seduta svoltasi il 12 maggio 2020;

CONSIDERATO che il 15 maggio 2020 l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento contenente le valutazioni di accoglibilità riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, diramato il 18 maggio con nota prot.n. DAR 0008048;

VISTA la nota del 15 giugno 2020 inviata dall'UPI contenente delle richieste emendative, diramata il 16 giugno 2020 con nota prot.n. DAR 0009810;

CONSIDERATA la nota inviata dall'UPI il 18 giugno 2020, nella quale si esprime parere negativo, salvo l'accoglimento delle richieste emendative relative all'articolo 1, comma 1, lettere q, r, s, t, volte a confermare il ruolo della Provincia nel controllo delle attività degli impianti di trattamento dei rifiuti dei veicoli fuori uso;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, già dichiarate accoglibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 15 maggio 2020, di cui al documento allegato (allegato 1),
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato alle richieste di chiarimento di cui al documento allegato (allegato 2),
- l'UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di cui alla nota inviata il 18 giugno, a seguito della disponibilità manifestata dal Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che il Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel richiamare l'imminente scadenza della delega, nonché i lavori in corso in sede parlamentare ha assicurato la disponibilità all'accoglimento e alla ulteriore valutazione delle richieste avanzate in seduta;

ESPRIME PARERE



6
A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020 pervenuto, in pari data, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot.n. DAGL 0002906 e diramato l'11 marzo 2020 con nota prot.n. DAR 0004309 e degli allegati documenti parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia

Francesco Boccia

AP

AG



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/104/CU5/C5

18.06.2020



AU 1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA
(UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE
RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO**

Parere, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117.

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole, condizionato al recepimento delle proposte emendative che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, con nota del 15 maggio scorso (allegata), ha già dichiarato accoglibili.

Roma, 18 giugno 2020

PEC

Attestato

Dott. Corone
15-05-2020

PP

Data: 15 maggio 2020, 12:10:04
Da: PEC UL <UfficioLegislativo@pec.minambiente.it>
A: statoregioni@mailbox.governo.it
Oggetto: Valutazioni emendamenti Regioni schema dlgs attuazione direttiva (UE) 2018/849 sui veicoli fuori uso
Allegati: Schema_tre colonne_dlgs_ELV_REV FRANCO.doc (166.3 KB)
Schema_tre colonne_dlgs_Pile_RAEE_REV FRANCO.docx (40.6 KB)

Si trasmettono, in allegato, le valutazioni di accoglibilità della scrivente Amministrazione in merito alle proposte emendative pervenute dalle Regioni sullo schema di decreto legislativo in oggetto, affinché il provvedimento possa essere iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata prevista per il prossimo 21 maggio.

Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0007942 A-4.37.2.14
del 15/05/2020



27908031



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;</p> <p>Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;</p> <p>Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;</p> <p>Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p>	



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
EMANA il seguente decreto legislativo:	Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato	
<p>ART. (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)</p> <p>I. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 3, comma 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla lettera b), le parole: "dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; 2) alla lettera n), dopo le parole: "parti non metalliche destinate" sono aggiunte le seguenti: "al riciclaggio,"; 3) alla lettera o), le parole: "articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"; 4) alla lettera p), le parole: "articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997" sono sostituite dalle parole: "articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; 5) alla lettera s), le parole: "del decreto legislativo n. 22 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; 6) alla lettera t), le parole: "del decreto legislativo n. 22 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; <p>b) all'articolo 3, comma 2, alla lettera b), dopo la parola: "reclamati" sono aggiunte le seguenti: "come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";</p> <p>c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "destinati ai musei," sono aggiunte le seguenti: "individuati come tali dalla normativa di settore,";</p>		



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO

Proposte Regioni/Province autonome

Motivazioni e osservazioni

Legenda:
 stile barrato: proposte di eliminazione
 stile grassetto: proposte di inserimento
 stile normale: testo invariato

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: *"delle attività produttive"* sono sostituite dalle seguenti: *"dello sviluppo economico"*;

e) all'articolo 5, comma 1:

- 1) la parola: *"ovvero"* è sostituita dalla seguente: *"oppure"*;
- 2) le parole: *"consegna ad un centro di raccolta"* sono sostituite dalle seguenti: *"consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli"*;

f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione al PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato."*

g) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: *"al comma 1"* sono aggiunte le seguenti: *"c 1-bis"*;

h) all'articolo 5, comma 3:

- 1) dopo le parole: *"a ritirare"* sono aggiunte le seguenti: *"sull'intero territorio nazionale,"*;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche."*;

i) all'articolo 5, comma 8: la parola: *"ovvero"* è sostituita dalle seguenti: *"oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura"*;

l) all'articolo 5, comma 9, prima delle parole: *"Il titolare"* sono inserite seguenti: *"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a),"*;

m) all'articolo 5, comma 14, le parole: *"5 febbraio 1997, n. 22."* sono sostituite dalle seguenti: *"3 aprile 2006, n. 152."*;




<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO</p>	<p>Proposte Regioni/Province autonome</p> <p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p>	<p>Motivazioni e osservazioni</p>
<p>n) all'articolo 5, comma 15, dopo le parole: "di raccolta" sono aggiunte le seguenti: "o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";</p> <p>o) all'articolo 6, comma 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le parole: "dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; 2) alla lettera a), le parole: "al più presto" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette giorni lavorativi dalla radiazione dal PRA dalla presa in carico"; 3) dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio."; 	<p>3) dopo la lettera e), è inserita la seguente: <i>e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e/o verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio. I componenti reimpiegabili devono essere dotati di idonea documentazione accertante il fatto che gli stessi sono stati ricondizionati";</i></p>	<p>La proposta non è accolta per le motivazioni espresse nella relazione illustrativa</p> <p>Accolta la proposta di inserire</p> <p>Conformemente a quanto previsto nella direttiva si ritiene fondamentale tenere traccia delle componenti riutilizzate nel mercato del ricambio</p> <p>La proposta non è accolta in quanto la traccia di un componente o parte del veicolo commercializzato prima della demolizione e viene posta nel mercato del ricambio al momento della vendita da parte dell'impresa di autorizzazione alla vendita che in quanto tale può effettuare lo stesso recupero. R2 che quando idonei perché ricondizionati e componenti o le parti del veicolo riutilizzato nel mercato del ricambio. Pertanto è prassi</p>



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>p) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente : "<i>3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.</i>"</p> <p>q) all'articolo 6, comma 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le parole: "<i>la provincia</i>" sono sostituita dalle seguenti: "<i>l'Ente</i>"; 2) le parole: "<i>27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure</i>"; 3) le parole: "<i>dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997</i>" sono sostituite dalle parole: "<i>dello stesso articolo 208 del decreto</i> 	<p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p> <p>p) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente : "<i>3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3 del presente decreto, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.</i>"</p> <p>1) sostituire le parole "la provincia" con le parole "la città metropolitana o la provincia";</p>	<p>la fattura rilasciata che riassume i componenti ammessi sul mercato ed è la stessa fattura emessa per quella parte o componente di veicolo che di questo è l'averito condizionamento.</p> <p>Si suggerisce di valutare la portata di questo articolo in merito alla necessità di disporre obbligatoriamente del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit, in quanto i sistemi di certificazione sottoposti ad audit sono, per loro stessa natura, volontari.</p> <p>Proposta raccolta</p> <p>Utilizzare la parola Ente non chiarisce a che Ente si riferisca la norma. Il controllo è di competenza degli enti di</p>



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p><i>legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>”;</p> <p>r) all'articolo 6, comma 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le parole: “31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”; 2) le parole: “della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Ente”; 3) alla lettera b), le parole: “5 febbraio 1997, n. 22,” sono sostituite dalle seguenti: “3 aprile 2006, n. 152.”; 4) alla lettera b), le parole: “31 del medesimo decreto legislativo n.22 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”; <p>s) all'articolo 6, comma 6, le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ente”;</p> <p>t) all'articolo 6, comma 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Enti competenti per territorio”; 2) le parole “all'APAT” sono sostituite dalle parole “ad ISPRA”. <p>u) all'articolo 6, comma 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.”; 	<p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p> <p>2) sostituire le parole “della provincia” con le parole “della città metropolitana o della provincia”;</p> <p>1) sostituire le parole “Le province” con le parole “Le città metropolitane o le province”;</p>	<p>secondo controllo.</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Utilizzare la parola Ente non chiarisce a che Ente si riferisca la norma. Il controllo è di competenza degli enti di secondo controllo.</p> <p>Proposta accolta</p> <p>Utilizzare la parola Ente non chiarisce a che Ente si riferisca la norma. Il controllo è di competenza degli enti di secondo controllo.</p> <p>Proposta accolta</p>



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO

2) le parole: "n. 761/01" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001";

3) in fine, le parole: "per un periodo di otto anni" sono soppresse;

v) all'articolo 6, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza";

z) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per massimizzare il riciclaggio ed il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Proposte Regioni/Province autonome

Legenda:
 stile barrato: proposte di eliminazione
 stile grassetto: proposte di inserimento
 stile normale: testo invariato

Motivazioni e osservazioni

D

dopo la lettera z) aggiungere la lettera z-bis: "z-bis) all'art. 7, e in tutto il decreto, la parola "reimpiego" è sostituita con la parola "riutilizzo".

Necessario adeguare il termine utilizzato con le definizioni attuali del d.lgs 152/06.

La proposta non è accolta seppure condivisibile in quanto la definizione di reimpiego riproposta fedelmente alla definizione contenuta nella direttiva 2000/53/CE che non può essere modificata nel recepimento nell'ordinamento nazionale.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>aa) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: "comunicano annualmente" sono aggiunte le seguenti: "il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta,";</p> <p>bb) all'articolo 8, comma 4, le parole: "30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT" sono sostituite dalle seguenti: "212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA";</p> <p>cc) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "Informazioni per la" sono aggiunte le parole: "messa in sicurezza e la";</p> <p>dd) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.";</p> <p>ee) all'articolo 11, comma 2, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA";</p>	<p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p> <p>aa) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: "comunicano annualmente" sono aggiunte le seguenti: "il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta, nonché qualsiasi informazione utile al fine di migliorare il riutilizzo ed il riciclaggio di componenti del veicolo,";</p>	<p>Si ritiene importante fornire il maggior numero di informazioni possibili sulla composizione dei veicoli in modo tale da facilitarne il riutilizzo ed il riciclaggio di parti di essi.</p> <p>La proposta non è accolta in quanto le comunicazioni annuali richieste sono finalizzate alla verifica del raggiungimento delle percentuali fissate dalla direttiva di riciclaggio e recupero e di riutilizzo e riciclaggio. Pertanto sarebbe vano che si attuasse l'obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva n. 849/2018, se è quello di predisporre una relazione sulla qualità. La verifica delle informazioni (qualsiasi informazione utile) che gli impianti di trattamento dovrebbero fornire, non consente l'elaborazione di un quadro specifico da rappresentare in detta relazione. Tuttavia si ritiene di poter tenere conto della proposta, ma con riferimento ad informazioni specifiche, perfezionando le stesse modalità di comunicazione quali il M.D. e il registro di carico e scarico, fermo restando che sarebbero</p>



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
	<p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p>	<p>certamente efficaci le informazioni che le stesse città metropolitane o province hanno fornito insieme ai risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 7 della modalità di gestione adottate dagli impianti di trattamento</p>
<p>ff) all'articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: <i>"3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70."</i>;</p> <p>gg) all'articolo 11, comma 4, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA";</p> <p>hh) all'articolo 12, comma 1, le parole: "delle attività produttive," sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico";</p> <p>ii) all'articolo 13, comma 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3"; 2) dopo le parole: "18.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi"; 3) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione."; <p>ll) all'articolo 15, comma 2, le parole: "27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22," sono sostituite dalle seguenti: "208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";</p> <p>mm) all'articolo 15, comma 4, le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti:</p>	<p>mm) sostituire le parole "la provincia" con le parole "la città metropolitana o la</p>	<p>Utilizzare la parola Ente non chiarisce a che Ente si riferisca</p>



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>"L'Ente";</p> <p>nn) all'articolo 15, comma 6:</p> <p>1) le parole: "28 del decreto legislativo n. 22 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";</p> <p>2) le parole: "761/01" sono sostituite dalle seguenti: "1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001";</p> <p>oo) all'articolo 15, comma 7:</p> <p>1) dopo le parole: "di ricambio" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis)";</p> <p>2) dopo le parole: "del veicolo fuori uso" sono aggiunte le seguenti: "effettuate in un centro di raccolta autorizzato";</p> <p>3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.";</p>	<p>Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato</p> <p>provincia";</p>	<p>la norma. Il controllo è di competenza degli enti di secondo controllo.</p>
<p>pp) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.";</p>		
	<p>pp bis) All'Allegato 1, punto 1.1.1. sopprimere la lett. a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;</p> <p>pp ter) All'Allegato 1, punto 1.1.2. modificare in "Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino e/o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ex art. 65 e segg. del</p>	<p>È superato il riferimento alla Legge 183/89, ormai abrogata. Non è corretto fare riferimento alle "fasce A e B", trattandosi di principi generali, ma più correttamente alla disciplina dei piani di bacino e/o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ex art. 65 e segg. del d.lgs. 152/2006</p> <p>La proposta non è accolta</p>




SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
	Legenda: stile barrato: proposte di eliminazione stile grassetto: proposte di inserimento stile normale: testo invariato	
qq) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: " <i>f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.</i> ".	d.lgs. 152/2006"	
ART. 2 <i>(Disposizioni transitorie)</i> I.I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), come introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020.	1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), come introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori 12 mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.	Sarebbe auspicabile prorogare il termine per i demolitori a dotarsi di un sistema di pesatura, poiché il 31 dicembre 2020 è troppo vicino anche in considerazione del periodo di emergenza. Inoltre per la posa di un sistema di pesatura devono essere fatte anche modifiche strutturali e organizzative notevoli. Sarebbe auspicabile elencare alcuni sistemi di pesatura alternativi ammissibili e proporre un periodo nel quale sia consentita la pesatura esternamente all'impianto in attesa delle modifiche strutturali
ART. 3 <i>(Disposizioni finanziarie)</i> I. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.		



18.06.2020



AN 2



documento punto 5)

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti può senza dubbio rappresentare un'occasione per innovare la parte IV del Codice ambientale, d.lgs 152/06. Un'occasione di ammodernamento e di coerenza della legislazione ambientale con i principi dell'economia circolare.

In particolare, le misure che riguardano i rifiuti hanno l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute evitando o riducendo la produzione dei rifiuti stessi e gli effetti negativi che derivano dalla loro produzione e gestione, nella più ampia ottica di supportare la transizione verso l'economia circolare attraverso un diretto coinvolgimento del sistema industriale e produttivo.

Entrando nel merito, l'Associazione, su questo provvedimento ritiene opportuni alcuni chiarimenti che discendono dalle seguenti osservazioni.

Con riferimento alla direttiva in oggetto, tenuto conto che la maggior parte degli oneri e delle attività ivi previste sono in capo ai produttori dei veicoli ed ai soggetti che recuperano e riciclano gli stessi si ritiene comunque necessario specificare nelle definizioni chi si intende per Ente territorialmente competente.

Infatti a detto soggetto nella disposizione normativa è attribuito il compito del controllo circa la conformità alle autorizzazioni rilasciate (art 14 comma 4) ed accertamento della violazione art. 14 comma 6.

E' inverosimile che anche tale onere ricada sugli Enti locali che non sono i soggetti che rilasciano le autorizzazioni, e stante l'attuale situazione sono gravati da una serie di oneri ma non bilanciata da altrettanto forze lavoro.

Sarebbe auspicabile invece che più genericamente tale onere ricadesse sui soggetti deputati al controllo delle attività ovvero qualsivoglia organo di controllo, con particolare riferimento alle Polizie Provinciali costola dell'Ente che spesso rilascia le autorizzazioni (salvo diversa delega) ed ai Carabinieri Forestali.

Rispetto invece all'allegato 1 relativo ai requisiti di localizzazione degli impianti deve essere consentita la loro localizzazione anche all'interno di quelle aree, conformi alle destinazioni urbanistiche nei quali i vincoli paesaggistici sono di fatto considerati nudi, ovvero apposti dopo l'approvazione di piani regolatori.

Ciò consentirebbe il recupero di aree anche industriali che successivamente alla loro individuazione nei PRG si sono visti apporre un vincolo di tutela e conseguentemente una limitazione delle possibilità di utilizzo seppur all'interno di fabbricati costituiti.

